

rendita lorda dei medesimi, a titolo di riparazioni, di mantenimento e d'ogni altra spesa o perdita eventuale, un terzo per gli opifici; » e qui si dica invece: « un terzo per i fabbricati ad uso di opifici. »

In questo modo si eliminerebbe chiaramente il dubbio che qui non si voglia unicamente parlare di fabbricati.

Così pure all'articolo 5 io direi:

« Saranno considerate come fabbricati ad uso di opifici tutte le costruzioni specialmente destinate all'industria e in cui funzionino dei meccanismi o sienvi apparecchi fissi. »

E con ciò il carattere dei caseggiati ad uso industriale verrebbe determinato dall'esercizio di meccanismi, ecc.

SELLA, ministro per le finanze. Innanzi tutto io debbo osservare all'onorevole Lualdi che l'articolo 3° è già votato, di modo che non possiamo più introdurre variazioni. Dirò poi che mi pare inutile fare altre aggiunte, anzi credo che sarebbe pericoloso.

Noterò per ciò che riguarda l'articolo 1° che esso così si esprime:

« I fabbricati ed ogni altra stabile costruzione saranno soggetti, » ecc.

Poi dice:

« Saranno considerati come costruzioni stabili anche i molini, i bagni natanti, i ponti volanti, » ecc.

Io comincierei dall'osservare qui che nell'alinea si è inteso parlare di molini e bagni natanti, e via discorrendo, perchè evidentemente non si è voluto fare ai molini una posizione diversa da quella fatta agli altri stabilimenti industriali.

Vi sono dei rozzi molini con pochi meccanismi, ma ve ne sono anche di quelli che hanno un meccanismo molto complicato con un complesso di apparecchi non meno numerosi e complicati di quello che possa esserci per la più delicata industria. È evidente che non si volle creare un privilegio, come potrebbe a prima giunta interpretarsi.

Pare a me che l'alinea dell'articolo 1° si riferisca alle costruzioni che sono sopra un fiume. Imperocchè esso dice che sono considerati come costruzioni stabili anche i molini, i bagni natanti, i ponti volanti ed ogni altra costruzione di simile natura, che sia fissata alle rive.

L'articolo 1° poi pone l'imposta sui fabbricati ed ogni altra stabile costruzione. Io credo che sia qui difficile, per non dire impossibile, il trovar modo di separare così chiaramente le cose, da provvedere ad ogni caso pratico che si possa poi presentare.

Prendiamo ad esempio una cartiera. In essa vi sono delle ruote, congegni, ruote d'incastro fisse al muro, e poi altre macchine perfettamente mobili. Ma se mi parlate dei truogoli, e via discorrendo, in questa parte vi sono vere costruzioni fisse. Si può forse in un edificio ad uso di molino, la cui costruzione sia per alcuna parte veramente destinata allo scopo che si propone, distinguere il truogolo da altro apparato, e dire: questo

si deve considerare come costruzione, e questo come meccanismo, perchè appunto destinato a questo scopo speciale?

Io credo che sia impossibile trovare dizioni che si adattino a tutti i casi: conviene molto meglio attenersi ad una locuzione generale, come quella che fu usata nei precedenti articoli.

Qui si parla di fabbricati e di altre stabili costruzioni della stessa natura che sono soggette all'imposta: l'articolo 5 poi non fa che distinguere quali di queste costruzioni debbano, a termini di legge, essere considerate come opifici e quali come costruzioni abitabili. La distinzione è diventata necessaria dal momento che fu adottato l'articolo 3, il quale ammette una deduzione di un quarto per le costruzioni di abitazione e di un terzo per gli opifici. L'articolo dice soltanto quali sieno le costruzioni che per gli effetti dell'articolo 3 debbano essere considerate come opifici, e dice che debbono essere considerate tali tutte le costruzioni specialmente destinate all'industria e munite di meccanismi e di apparecchi fissi.

Io reputo pertanto che sia meglio lasciare la redazione come è proposta, perchè sarebbe pericoloso il volerla mutare; e parmi che perciò l'onorevole Polsinelli non abbia ragione d'insistere nel suo emendamento.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Polsinelli.

POLSINELLI. Io farò osservare all'onorevole ministro un fatto, poichè egli dice che nelle teorie in generale si cade in errore, che in Napoli si è stabilito un gran molino il quale basta per fornire la farina a tutta la città di Napoli ed anche alle comuni vicine: questo molino è mosso da una macchina a vapore e fa diversi servizi; esso vaglia il grano, lo riduce al punto in cui è adatto ad essere macinato senza nessuna materia estranea, lo macina; separa la crusca dal fiore, e fa mille altre operazioni.

Ora domando io: questa gran macchina che si chiama *molino americano*, è tassata dalla legge?

Certamente interpretando con spirito fiscale i termini dell'articolo 1 e dell'articolo 5 lo sarebbe, perchè è fissa nell'edificio in cui è stabilita.

La dichiarazione da me pretesa, di essere le disposizioni della legge relative ai fabbricati, e non alle macchine, mi pare che sia bastantemente chiara e che non porti pregiudizio veruno.

Lo ha già dichiarato la Commissione.

L'oggetto della legge è questo, ed il Parlamento non può avere altro oggetto. Se fosse il contrario, lo dichiaro, che sarei soddisfatto. Ma queste vaghe espressioni non possono appagarmi, perchè so che lo spirito fiscale presto o tardi verrà a gravitare sopra gl'industriosi.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Allievi.

ALLIEVI. Pare a me che, se si considera bene l'armonia che corre tra l'articolo 1 e l'articolo 5, molti dei dubbi sollevati dall'onorevole Polsinelli vengono interamente a cadere.